



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Rimini

SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Destra del Porto n° 149 – 47900 Rimini – telefono 0541/50121 – fax 0541/54373

Pec: cp-rimini@pec.mit.gov.it – sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA n. 15/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini;

- VISTO** il foglio pervenuto in data 02/03/2018 ed assunto al prot. n° 4325 in data 06.03.2018, con il quale il Comune di Riccione, richiede a questa Autorità marittima l'autorizzazione inerente le operazioni di carico di materiali in ambito portuale, costituito da n° 3(tre) manufatti "WMesh" delle dimensioni di 3,00 x 6,00 x H 2,97, i quali verranno imbarcati e trasportati a bordo del motopontone denominato AMEDEO RM-4415 e successivamente caricati su autocarri, nell'ambito dei lavori di "posizionamento sperimentale di barriere artificiali permeabili" del Comune di Riccione Sud;
- VISTA** la nota pervenuta in data 05/04/2018, con il quale la Società E.CO.TEC. S.r.l., richiede a questa Capitaneria di Porto l'emanazione di apposita Ordinanza disciplinante le operazioni sopraindicate per il periodo di tempo compreso tra il giorno 09 al giorno 18 aprile p.v.;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 07/2018 in data 09/03/2018, disciplinante gli interventi inerenti la sostituzione di barriere artificiali permeabili "WMESH" nel tratto di mare antistante il litorale sud di Riccione;
- VISTO** l'articolo 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli artt. 6, 7, 157 e 159 del D.Lgs. 30.4.92, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
- VISTI** gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento per l'Esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1995 n. 495;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 05 del 10.02.2006, disciplinante la viabilità nell'ambito portuale di Rimini;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- CONSIDERATA** la necessità di tutelare la pubblica incolumità, garantire la sicurezza della navigazione nel porto-canale, nonché l'operatività delle banchine, la regolare viabilità in ambito portuale e lo svolgimento delle restanti attività in porto, nell'ottica di prevenire incidenti e danni a persone e cose o all'ambiente circostante, in relazione al regolare andamento delle operazioni in parola, nei riflessi del superiore interesse pubblico.

RENDE NOTO

Nel periodo di tempo compreso tra il giorno 09 ed il giorno del 18 aprile 2018, e comunque per la durata massima di giorni 2(due) da concordare con l'Autorità Marittima e la Società Operante, il tratto di banchina del molo di levante - per una lunghezza massima pari a circa 50,00 mt. ed una larghezza calcolata a partire dal ciglio stesso pari a circa 5,00 mt., sarà interessato da operazioni di carico/scarico di materiali, consistente in n° 3(tre) manufatti "WMesh" delle dimensioni di 3,00 x 6,00 x H 2,97 cadauno, movimentati a bordo del motopontone denominato "AMEDEO" iscritto al n° RM-4415 e caricati su automezzi (trattori targati: EC412CZ – EC325CZ e semirimorchio targati: AD06208 – AD05850).

Per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo compreso tra il giorno 09 ed il 18 aprile 2018, nel tratto di banchina di cui al "RENDE NOTO" interessato dalle operazioni di carico/scarico manufatti "WMesh", è vietato l'ormeggio e la sosta di qualsiasi tipo di unità, nonché il deposito di merci, materiali ed attrezzature da pesca.

Articolo 2

Lungo la predetta banchina, interessata dalle predette operazioni, è altresì vietata la circolazione e la sosta di qualsiasi veicolo (*così come definito all'articolo 46 del "Nuovo codice della strada", d. lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni*), nonché la circolazione dei pedoni, per uno spazio di ampiezza non inferiore a metri lineari 3(tre) a partire dalle transenne all'uopo posizionate dalla ditta operante. Sono esclusi dal divieto i mezzi, le unità e le persone addette ai lavori, nonché i mezzi di soccorso e polizia.

Articolo 3 – Prescrizioni per l'Impresa Operante

- Prima dell'inizio delle operazioni di caricazione e scaricazione, il tratto di banchina interessato, dovrà essere opportunamente transennato, le recinzioni dovranno essere posizionate a regola d'arte ed in conformità alle vigenti norme di sicurezza in materia nonché segnalate con idonea cartellonistica;
- l'impresa incaricata dei lavori dovrà assicurare la presenza di apposito personale preposto in grado di richiamare l'attenzione dei conducenti dei veicoli, nonché dei Comandanti delle unità navali in navigazione nel porto-canale ed intente alla manovra di attracco in banchina, al fine di segnalare eventuali necessità e/o pericoli in atto ed indicare adeguatamente ad essi le opportune zone ove poter operare in sicurezza;
- le operazioni lungo la banchina interessata e nello specchio acqueo antistante la stessa dovranno essere eseguiti in orario diurno e con condimento assicurati favorevoli. A cura della stessa impresa, dovrà essere predisposta idonea cartellonistica, indicante la tipologia dei lavori e del cantiere e dovranno altresì essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni vigenti, nonché adottate le pertinenti misure, riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni;
- l'impresa incaricata è tenuta a comunicare alla Capitaneria in intestazione, con almeno 24 ore di anticipo, anche tramite fax, il giorno in cui intende compiere le operazioni di caricazione. Al termine delle operazioni di caricazione, la zona portuale e gli specchi acquei antistanti i tratti di banchina interessati, dovranno, a cura della stessa impresa operante, essere lasciati liberi da ogni impedimento che possa causare intralcio o pericolo al regolare svolgimento della navigazione e alla circolazione in ambito portuale;
- l'impresa incaricata dei lavori dovrà munirsi, delle autorizzazioni e/o concessioni necessarie, nonché di ogni altro titolo idoneo per la regolare occupazione ed esecuzione dei lavori nell'area demaniale interessata;
- prima di procedere alle operazioni di carico, i responsabili della ditta richiedente/Comandanti delle unità, dovranno prendere diretti contatti con la Sezione Tecnica-Sicurezza e difesa Portuale di questa Capitaneria di Porto, al fine di riscontrare l'esatta porzione di banchina interessata dalle operazioni, che potrà essere variata in qualsiasi momento, in caso di sopravvenute esigenze tecnico – portuali, a richiesta anche verbale effettuata da personale dipendente.

Articolo 4 – Prescrizioni per il Comandante dell'unità impiegata

Le Unità navali sulla quale si effettuano le operazioni di caricazione e scaricazione dei materiali di cui trattasi, dopo aver espletato le formalità di arrivo ed aver adempiuto agli obblighi doganali, fiscali e di polizia, dovranno:

effettuare l'ascolto continuo sul Ch. 16 VHF, comunicando alla locale Autorità marittima l'inizio e la conclusione delle operazioni, attenendosi altresì alle seguenti condizioni:

- le operazioni dovranno essere sospese qualora le condizioni meteomarine non lo consentono;
- il Comando deve attenersi agli accertamenti di stabilità vistati dall'Ente Tecnico, senza superare i carichi consentiti in coperta; inoltre i mezzi di sollevamento devono essere in possesso della prevista documentazione in regolare corso di validità e non devono superare la portata prescritta;
- issare i segnali diurni prescritti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare;
- durante le operazioni, dovranno essere adottate le norme di sicurezza ed antinfortunistica vigenti, sotto la sorveglianza e responsabilità dei Comandi di bordo;
- provvedere all'immediato recupero di eventuali materiali caduti in mare;
- garantita la vigilanza, onde evitare incidenti o situazioni di pericolo in mare. Il trasbordo dovrà essere immediatamente interrotto qualora, dovessero verificarsi condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere ed agli impianti esistenti ed evitare il getto di materiali inquinanti in mare.

Articolo 5 - Sanzioni

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, è punito, a seconda dell'infrazione commessa:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, si incorre nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, quanto previsto dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione;
- c) a mente dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, per le violazioni commesse nelle aree portuali comprese tra il ciglio banchina e la linea bianca continua, ovvero delle norme sulla circolazione stradale (Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ed inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

Rimini, 06 aprile 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm.ii.